

1: Con la presente si chiede di chiarire i requisiti richiesti per il "professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE". al Paragrafo 6.1 del Disciplinare viene richiesto:

1) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE: professionista in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale degli Architetti nella sezione A, iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi...."

2) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario: professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia)...."

3) Per il professionista Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici elettrici e idrico-sanitario: professionista in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni/discipline richieste, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia)....."

si chiede di chiarire quali di questi requisiti si debba tener conto si chiede inoltre, relativamente ai professionisti del gruppo BIM, se per "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare" si intende un professionista per ogni disciplina facente parte dell'appalto (Edile, Strutture e Impianti)

rimanendo in attesa di un Vs. riscontro di porgono cordiali saluti;

RISPOSTA: Giusta quanto indicato al Punto 2.2 del Disciplinare di gara questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara; Ad ogni buon fine si rappresenta che si deve tener conto dei requisiti richiesti per ogni figura professionale (strutturale, impiantistico, ecc), così come allo stesso modo per i professionisti del Gruppo BIM.

1 bis: Con riferimento al nostro quesito inviato in data 09/06 e Vs. cortese risposta del 10/06, si precisa che il chiarimento non è riferito a specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, si chiede di chiarire quanto descritto nel Paragrafo 6.1 relativamente ai requisiti richiesti per i professionisti rientranti nel Gruppo di Lavoro, e precisamente:

Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici e idrico-sanitario: non è chiaro perché questo ruolo sia ripetuto tre volte con requisiti richiesti diversi

gruppo BIM, se per "Professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare: non è chiaro se si intende un Professionista BIM per ogni categoria di progettazione;

## RISPOSTA:

A) Il requisito richiesto per la figura del “Responsabile della diagnosi energetica e certificazioni APE e della progettazione degli impianti meccanici, elettrici e idrico-sanitario” è il possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o equipollenti, iscritto nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni, in possesso dei requisiti previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. e in possesso della certificazione EGE settore civile (Esperto in gestione dell’energia), come meglio indicato nel punto 6 del paragrafo 24 del Capitolato del Servizio. Tale requisito è da intendersi come requisito tecnico univoco per l’effettuazione di tale attività nell’ambito del servizio;

B) Come indicato nel capitolato del servizio al paragrafo 24, il servizio prevede quanto segue:

- un professionista responsabile del processo BIM, responsabile della definizione, implementazione e controllo della strategia BIM dell’intero servizio, in possesso di certificazione BIM Manager per il coordinamento e la gestione dell’attività in ambiente BIM, rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7;

- professionisti responsabili, per ciascun modello disciplinare (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), responsabile del coordinamento del modello disciplinare, ciascuno in possesso della relativa certificazione da BIM Coordinator per il coordinamento dei modelli disciplinari (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo) rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7;

- professionisti responsabili delle attività di aggiornamento del rilievo in BIM, che dovranno essere in possesso, alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze, ed in regola con i crediti formativi.

Tali figure, dovranno essere in possesso di certificazione BIM Specialist per i singoli modelli disciplinati (vds. par. 5.1 del Capitolato Informativo), rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7.

E possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante. Almeno uno dei soggetti sopra indicati deve essere un architetto.

Tale articolazione del gruppo di lavoro è richiesta al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del processo informativo digitale, assicurando, da un lato, il coordinamento unitario dell’intero flusso BIM e, dall’altro, il presidio tecnico-specialistico dei singoli modelli disciplinari, anche in termini di coerenza, completezza, coordinamento interdisciplinare e controllo degli elaborati informativi prodotti.

Pertanto, per “professionisti responsabili per ciascun modello disciplinare” si intendono le figure incaricate del coordinamento dei modelli disciplinari relativi alle diverse componenti dell’appalto, quali, a titolo esemplificativo, modello edile/architettonico, modello strutturale e modello impiantistico.

Resta inteso che, qualora un professionista sia in possesso dei titoli, delle competenze professionali e delle certificazioni richieste in relazione a più discipline, la medesima figura potrà essere indicata quale responsabile del coordinamento di più modelli disciplinari, fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di garantire l'idoneità complessiva del gruppo di lavoro rispetto alle prestazioni richieste dal Capitolato.

Analogo principio si applica ai professionisti destinati alle attività di aggiornamento del rilievo in BIM, per i quali è richiesta la certificazione BIM Specialist per i singoli modelli disciplinari. Anche in tal caso, una medesima figura potrà essere indicata per più discipline, purché in possesso dei requisiti professionali, tecnici e certificativi necessari per le attività da svolgere.

Non è invece ammessa la sovrapposizione tra livelli funzionali differenti del gruppo BIM. Pertanto, il professionista indicato quale BIM Manager non potrà coincidere con i professionisti individuati quali BIM Coordinator; analogamente, i professionisti indicati quali BIM Coordinator non potranno coincidere con i professionisti individuati quali BIM Specialist. Parimenti, i professionisti incaricati delle attività operative di aggiornamento del rilievo in BIM, in qualità di BIM Specialist, non potranno essere indicati anche quali responsabili del coordinamento dei modelli disciplinari.

Il medesimo principio si applica ai professionisti destinati alle attività di aggiornamento del rilievo in BIM: una stessa figura potrà essere indicata quale BIM Specialist per più modelli disciplinari, ove in possesso dei requisiti professionali, tecnici e certificativi necessari, ma non potrà contestualmente ricoprire il ruolo di BIM Coordinator o BIM Manager.

In sintesi, è ammessa la cumulabilità delle responsabilità orizzontali, cioè riferite a più discipline nell'ambito dello stesso profilo professionale, purché adeguatamente giustificata dai requisiti posseduti; non è invece ammessa la cumulabilità verticale tra profili BIM di diverso livello, quali BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist

2: Buongiorno, il disciplinare riporta come data di scadenza del bando il 10.06.26 ore 8.30.  
Trattasi di refuso? La piattaforma indica invece il 21.07.26  
Cordiali saluti.

RISPOSTA: Si conferma la scadenza indicata nella piattaforma ovvero il 21/07/2026.